

Allegato 3

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI SOGGETTI PRIVATI PER LA GESTIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ALL'INTERNO DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRAVESETOLO, AI SENSI DELLA DGR EMILIA-ROMAGNA N.1638/2024

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 12.03.2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; e ss.mm. e ii. ed in particolare l’articolo 38 “Erogazione dei servizi mediante accreditamento”;

Visti, inoltre, gli articoli 8-quater “Accreditamento istituzionale” e 8-quinquies “Accordi contrattuali” del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i , con la quale sono stati definiti i criteri generali e le linee guida dell'accREDITAMENTO in ambito sociosanitario e sociale ed i servizi ai quali si applica;

Dato atto che a norma dell'articolo 23 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 sono state introdotte le procedure dell'accREDITAMENTO transitorio e dell'accREDITAMENTO provvisorio, al fine di consentire l'avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti ed alle condizioni previste per l'accREDITAMENTO definitivo, con particolare riferimento al possesso dei requisiti professionali, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 20.04.2009 n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITAMENTO dei servizi sociosanitari” con la quale:
 - sono stati definiti requisiti, criteri, procedure e tempi per l'avvio dell'accREDITAMENTO definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;

- sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che detengano rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e con gli Enti locali, comprese le modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture al fine di assicurare la responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi e il superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;
- sono state individuate le tipologie di prestazioni e servizi sociosanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento, sulla base dell'elenco dei servizi soggetti al regime dell'accreditamento approvato con la citata DGR n. 772 del 2007;
- sono state definite le condizioni e le procedure per la concessione dell'accreditamento provvisorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009 n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 dicembre 2009 n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 gennaio 2010 n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi semiresidenziali sociosanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 2010 n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l'accreditamento transitorio”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390, “Accreditamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari” con la quale:
 - è stata prorogata la durata della validità e le regole dell'accreditamento transitorio (requisiti e sistema di remunerazione) di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014;
 - è stata prevista la medesima scadenza del 31 dicembre 2014 anche per gli accreditamenti provvisori rilasciati o in corso di rilascio nel 2012 e 2013;
 - è stata stabilita al 1° gennaio 2015 la decorrenza dei requisiti validi per l'accreditamento definitivo e del conseguente adeguamento del sistema di remunerazione;
 - è stata stabilita al 31 dicembre 2013 la data entro la quale i soggetti accreditati transitoriamente dovevano assicurare la responsabilità gestionale unitaria;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2013 n. 1828 “Seconda modifica della DGR n.514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” con la quale è stato previsto – tra l’altro - di posporre al 31 maggio 2014 il termine per il raggiungimento della unitarietà gestionale per consentire la coerenza tra le scelte generali del piano di riordino delle gestioni pubbliche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 10/03/2014 n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 07.07.2014 n.1018 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 novembre 2014 n. 1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti” che ha rimandato alla nuova amministrazione regionale conseguente alle elezioni a seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale la determinazione del sistema di remunerazione dell’accreditamento definitivo per i servizi sociosanitari, tenuto conto della non disponibilità di dati certi in merito alle risorse che sarebbero state disponibili nel 2015 e negli anni a venire nel bilancio regionale per risorse proprie e per quelle derivanti dal Fondo Sanitario nazionale e dal Fondo nazionale per la non autosufficienza;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni”, con la quale è stato disposto il mantenimento del sistema di remunerazione definito per l’accreditamento transitorio (citare deliberazioni di Giunta regionale n. 2110 del 2009, n. 219 del 2010, n. 1336 del 2010 e n. 292/2014) sino alla definizione ed implementazione del sistema di remunerazione valido per l’accreditamento definitivo e sono state approvate modifiche e semplificazioni agli standard della citata delibera di Giunta regionale n. 514 del 2009 valevoli per l’accreditamento definitivo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 273/02016 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2017 n. 664 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564 del 2000 e n. 514 del 2009”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2017 n.1047 “Modifica alla DGR n. 514/2009 "Accreditamento sociosanitario"”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2018 n. 1516 “Modifica della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 settembre 2019 n. 1429 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 ottobre 2020 n. 1422 “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n.273/2016 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2020 n. 1662 “Misure straordinarie per emergenza Covid-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 28 settembre 2022 n. 1625 “Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 recante "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2022 n. 2120 “Accreditamento socio-sanitario –Nuove indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023 n. 2242 “Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 8 luglio 2024 n. 1638 “**Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie**” in cui nell’Allegato 1 venivano definite – tra l’altro – le procedure da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali che regolamentano i rapporti tra i soggetti pubblici ed il soggetto accreditato, definite secondo quanto previsto dalle norme regionali e nazionali sopra richiamate, prevedendo in particolare un sistema che si sviluppa nella sequenza dei seguenti processi e procedimenti: programmazione e committenza, accreditamento e contrattualizzazione;

Considerato che l’iter da osservare per il rilascio dell’accreditamento sociosanitario e per la selezione dei soggetti gestori privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1638/2024 si applica alle procedure avviate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR avvenuta in data 5 agosto 2024 e che nel territorio del Unione Montana Appennino Parma Est vi sono diversi provvedimenti di accreditamento in scadenza in data 31 dicembre 2024, non più rinnovabili;

Dato atto, inoltre, che la fase di programmazione consiste:

1. nella definizione dei servizi da accreditare conseguente all’analisi del fabbisogno e si sostanzia in una valutazione quali-quantitativa, basata anche su criteri distributivi, localizzativi e organizzativi, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di salute e assistenza della popolazione di riferimento;
2. nella scelta più opportuna per il territorio di riferimento della modalità di gestione dei servizi attraverso l’esplicitazione dei servizi che si intendono gestire ed erogare direttamente, attraverso una forma pubblica;
3. nell’individuazione delle strutture di proprietà pubblica che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

Constatato:

- che l'Unione Montana Appennino Parma Est ha presentato l'analisi del fabbisogno ed il documento di programmazione alle organizzazioni sindacali confederali, funzione pubblica e pensionati in data 4 dicembre 2024 il documento di Programmazione è stato licenziato dal Comitato di Distretto il 10 dicembre 2024 e approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione Montana Appennino Parma Est n. 101 del 16 dicembre 2024;
- che la fase di programmazione, propedeutica alla fase di accreditamento si è conclusa positivamente e che nel documento di programmazione sono state individuate le strutture di proprietà pubblica e/o in disponibilità al Unione Montana Appennino Parma Est che si intende mettere a disposizione per la gestione affidata ad un soggetto privato di un servizio accreditato;

Rilevato che:

- tra i servizi socio-sanitari attivi nel territorio dell'Unione Montana Appennino Parma Est e rientranti nel campo di applicazione della disciplina regionale sull'accREDITamento è presente il seguente immobile con i rispettivi servizi e posti autorizzati, che saranno tutti oggetto di accREDITamento, e di contrattualizzazione secondo quanto previsto dal documento di fabbisogno;

Tipologia	Denominazione	n. posti	Indirizzo	Proprietà
CD	"Centro Diurno"	16	Via Pezzani, 45/a	Comune di Traversetolo

- il Comune di Traversetolo con protocollo n. 26480 del 20.12.2024 ha inviato al SIC Distretto sud Est il modello di dichiarazione e la messa in disponibilità dell'immobile di proprietà pubblica.
- che il provvedimento di accREDITamento e relativi contratti di servizio con l'attuale gestore è in scadenza in data 31 dicembre 2024 e non può essere rinnovato, ma verrà prorogato per nove mesi (prorogabile dodici) in attesa dell'espletamento della presente procedura, dovendo assicurare la continuità dei servizi in considerazione del fatto che tutti i posti sono occupati e che vi è necessità di garantirne la completa occupazione viste le liste di attesa;

Premesso che tutti i posti di cui al servizio sopra elencato rientrano interamente all'interno della programmazione dei servizi da accREDITare e da contrattualizzare con un soggetto gestore privato;

Considerato, infine, che:

- dell'Unione Montana Appennino Parma Est intende svolgere una procedura selettiva unica finalizzata al rilascio dell'accREDITamento e alla stipula dell'accordo contrattuale con il soggetto gestore così come previsto nell'allegato 1, paragrafo 7, della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;
- tale procedura si svilupperà in due fasi:
 1. acquisizione delle manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare;

2. invito agli operatori interessati in possesso dei requisiti per lo svolgimento della procedura selettiva.

- a conclusione della procedura di selezione dovrà essere attivato l'Organismo di ambito (OTAP) competente all'istruttoria tecnica finalizzata alla concessione, da parte del Unione Montana Appennino Parma Est, del provvedimento di accreditamento nei termini e modalità previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;

L'Unione Montana Appennino Parma Est, in qualità di Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) per il rilascio in ambito distrettuale dei provvedimenti di accreditamento dei servizi socio-sanitari e di ente concedente attesa la necessità di dare esecuzione alla Programmazione del Comitato di Distretto,

INDICE

Ai sensi del paragrafo 7 della DGR n. 1638/2024, una selezione pubblica per l'individuazione di soggetti privati interessati alla gestione in regime di accreditamento dei servizi socio sanitari per la non autosufficienza, da realizzarsi presso gli immobili di proprietà o in disponibilità pubblica, con particolare riferimento alla fase 1) di raccolta delle manifestazioni di interesse;

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è il rilascio dell'accREDITamento e l'assegnazione della gestione del servizio socio sanitario per la non autosufficienza da svolgere negli immobili di proprietà pubblica.

Rispetto ai dati economici e alla planimetria del Centro, su richiesta del soggetto interessato il SIC produrrà i dati in proprio possesso.

4) Immobile sito in Via Pezzani, 45/A a Traversetolo,

Presso l'immobile hanno sede: **Il Centro Diurno per anziani.**

➔ Il CD ha una capacità ricettiva complessiva autorizzata di 16 posti diurni

Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria a carattere diurno finalizzata a favorire la permanenza a domicilio della persona anziana, supportando ed integrando il lavoro di cura della famiglia. L'obiettivo del Centro Diurno è quello di offrire aiuto e tutela socio-assistenziale e sociosanitaria all'anziano nelle ore diurne, potenziando e mantenendo le abilità e competenze residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spaziotemporale, della relazione interpersonale e della socializzazione.

Il soggetto gestore unico individuato a seguito del presente avviso dovrà richiedere l'autorizzazione al funzionamento per il Centro Diurno secondo le procedure previste dalla DGR 564/2000 e

ss.mm.ii e dimostrare il possesso dei requisiti generali e specifici per l'ottenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR 514/2009 e ss.mm.ii, quali condizioni necessarie per

ART. 2 - PROCEDURA DI SELEZIONE

L'Unione Montana Appennino Parma Est, Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) per il rilascio del provvedimento di accreditamento, intende svolgere una procedura selettiva unica finalizzata al rilascio dell'accreditamento e alla stipula dell'accordo contrattuale con il soggetto gestore così come previsto nell'allegato 1 paragrafo 7 della deliberazione della Giunta Regionale del 8 luglio 2024 n. 1638;

Tale procedura si svilupperà in **due** fasi:

- 1) acquisizione delle manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare;
- 2) invito agli operatori interessati in possesso dei requisiti per lo svolgimento della procedura selettiva in oggetto;

Sulla base del presente avviso i soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse finalizzata ad ottenere l'invito a partecipare alla selezione per l'assegnazione della gestione dei servizi socio sanitari per la non autosufficienza in immobile di proprietà del Comune di Traversetolo.

L'Unione Montana Appennino Parma Est, in qualità di SIC, raccolte ed esaminate le manifestazioni di interesse invierà lettera d'invito a partecipare alla fase 2) di selezione a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti nei successivi articoli.

La procedura selettiva di cui alla fase 2) verrà condotta, sulla base di criteri qualitativi attinenti alla proposta progettuale che saranno indicati nella lettera d'invito.

ART. 3 - MODALITA' DI GESTIONE E RESPONSABILITA' GESTIONALE UNITARIA

Secondo le vigenti disposizioni regionali della Regione Emilia-Romagna, l'accreditamento deve essere riferito ad un "modello organizzativo" complessivamente e unitariamente prodotto da un unico "soggetto", pubblico o privato, o da più soggetti privati che diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge, in modo che venga garantita una responsabilità gestionale unitaria e complessiva e quindi:

- la responsabilità dell'intero processo assistenziale, che non può essere in nessun modo esternalizzato a soggetti terzi;
- la disponibilità delle risorse umane e la dipendenza funzionale degli operatori;
- l'organizzazione complessiva del servizio e la sua responsabilità generale, ivi compresi i servizi strumentali (es. cucina, lavanderia, pulizie) e di supporto ove previsti (es. trasporto nei servizi diurni) comunque forniti;
- l'integrazione con la rete dei servizi sociali e sanitari, in particolare con le nuove disposizioni organizzative previste dal decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77

"Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";

- l'introito delle somme da finanziamento pubblico;
- l'introito delle somme dagli utenti ed eventualmente dai Comuni per le persone incapienti.

Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria, il soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura (comprehensive dell'assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e integrato, assicurandone la esclusiva e completa responsabilità e garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto e strumentali, in qualsiasi forma prodotti nelle consuete forme previste dalla legge, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

La responsabilità gestionale unitaria è assicurata attraverso:

- rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il soggetto gestore del servizio accreditato;
- il ricorso non prevalente e connesso a particolari situazioni contingenti, a rapporti riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato, che assicurino la dipendenza funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l'organizzazione complessiva del servizio.

Il soggetto gestore deve mettere in atto tutte le azioni possibili per salvaguardare la continuità dei rapporti di lavoro in particolare del personale dedicato all'assistenza.

Nell'ipotesi in cui più soggetti privati diano vita alle forme di aggregazione previste dalla legge (es. Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese - RTI) capaci di assumere una responsabilità gestionale unitaria e di costituire un unico referente per i soggetti pubblici contraenti, alla disponibilità delle risorse umane ed alla dipendenza giuridico/funzionale degli operatori richieste al soggetto gestore unico, potranno adempiere gli associati, dei cui adempimenti in proposito sarà responsabile il soggetto aggregato che non necessariamente deve disporre di personale proprio.

Tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio sono a carico del concessionario (personale, materiali, assicurazioni, utenze, ecc....), salvo quanto espressamente previsto a carico del Comune.

ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ E IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti manifestanti interesse a gestire il servizio, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti/condizioni, che devono essere autodichiarati e il cui possesso sarà verificato e comprovato dalla produzione di idonea documentazione:

- 1) insussistenza delle cause di esclusione automatica o non automatica prevista dall'art 94 (commi 1, 2, 5 lett. a, b, d, e ed f, 6 e 7) e 95 (commi 1, lett. a, b ed e, 2 e 3) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (d'ora in poi anche "Codice dei contratti"), analogicamente applicato alla presente procedura;
- 2) accettazione dell'applicazione della normativa relativa alla "Disciplina dell'esclusione" di cui all'art. 96 commi 6, 7, 8, 13, e all' "Illecito professionale grave" previsto dall'art. 98

- (comma 3, lett. b, c, e, f ed h) del Codice dei contratti, analogicamente applicato alla presente procedura;
- 3) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 e pertanto non aver affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
 - 4) l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D.lgs. 231/2001, oppure impegnarsi alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - 5) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, coerenti con quelle oggetto della presente procedura, in alternativa per le Imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 100 D.lgs. 36/2023.

Si specifica che i soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili al soggetto gestore del servizio accreditato e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 sopra richiamato.

ART. 5 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICA - FINANZIARIA

I concorrenti manifestanti interesse devono possedere, oltre ai requisiti generali di cui al precedente paragrafo, anche i seguenti requisiti specifici relativi all'esperienza tecnico-professionale e ad un fatturato globale come di seguito riportato:

- **Requisiti di capacità tecnica-professionale:**

aver gestito in via continuativa per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio, per conto di Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Regioni, AUSL, ecc..) o in regime privato, strutture residenziali e semi-residenziali di tipo socio-sanitario destinate ad anziani e disabili dello stesso tipo/tipi per i quali il soggetto si candida, aventi una capienza non inferiore al numero posti uguale a quello dei servizi per il quale l'operatore si candida;

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l'importo, la durata e il destinatario pubblico e/o privato;

- **Requisiti di capacità economica- finanziaria:**

aver conseguito un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il valore annuo del contratto da affidare, IVA esclusa;

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.ii.

Qualora il gestore intenda candidarsi per più servizi, i requisiti richiesti di capacità tecnica-professionale ed economica- finanziaria, devono essere almeno pari alla somma dei requisiti richiesti per ciascun servizio.

ART. 6 - REQUISITI DI SERVIZIO

I requisiti di accreditamento con particolare riguardo ai servizi erogati si distinguono in generali e specifici.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato nella fase 2) della procedura contestualmente alla domanda di accreditamento e pienamente dimostrabile dai soggetti gestori e mantenuti per tutta la durata dell'accREDITAMENTO stesso.

In particolare, il soggetto gestore deve impegnarsi a mantenere e/o a garantire il rispetto dei requisiti di servizio di cui all' "Allegato D" della DGR 514/2009 applicabili per il/i servizio/i per il/i quale/i si richiede l'accREDITAMENTO a decorrere dalla data del rilascio dell'accREDITAMENTO e per tutta la durata dello stesso, in concomitanza con la vigenza dei requisiti di servizio di cui alla DGR 514/2009.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO e la stipula del contratto, il gestore dovrà impegnarsi a garantire l'adeguamento ai requisiti approvati dalla DGR 1638/2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi.

L'entrata in vigore dovrebbe avvenire in concomitanza con la definizione del nuovo sistema di remunerazione correlato ai nuovi requisiti stessi. L'adeguamento dovrà avvenire nei tempi e nei modi definiti dalle deliberazioni regionali. Con l'approvazione della nuova deliberazione, a cura della Regione Emilia-Romagna, il gestore dovrà accettare anche il nuovo sistema tariffario.

Qualora il gestore valuti non remunerative le nuove condizioni stabilite dalla Regione, ha facoltà di recedere dal contratto di gestione del servizio, con un preavviso non inferiore a 9 mesi.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI INTERATIVE

I concorrenti, in persona del Legale Rappresentante, rendono le seguenti dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il modello **Allegato 1 - "Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni integrative"**, con le quali dichiarano:

1. iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, coerenti con quelle oggetto della presente

- procedura, ovvero agli equivalenti registri professionali o commerciali dello Stato di residenza per le Imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia;
2. l'insussistenza dei motivi di esclusione automatica e non automatica ed accettazione della disciplina dell'esclusione e dell'illecito professionale grave di cui agli articoli: art. 94, commi 1, 2, 5 lett. a), b), d), e) ed f), 6 e 7; art. 95, commi 1, lett. a), b) ed e), 2 e 3; art. 96, commi 6, 7, 8, 13; art. 97, art. 98, comma 3, lett. b), c), e), f) ed h) del Codice dei contratti pubblici, analogicamente applicato alla presente procedura;
 3. di rispettare quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
 4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Traversetolo (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto del Comune di Traversetolo, negli ultimi tre anni di servizio;
 5. di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa di inadempimenti;
 6. di non partecipare alla presente procedura in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
 7. di avere maturato esperienza nel triennio precedente (2021-2022-2023), per conto di Amministrazioni Pubbliche (Comuni, Regioni, AUSL, ecc..) in regime di accreditamento o in regime privato, strutture residenziali e semi residenziali di tipo socio-sanitario destinate ad anziani e disabili, aventi una capienza non inferiore al numero posti uguale a quello del servizio o dei servizi per i quali l'operatore si candida;
 8. aver conseguito un fatturato medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad almeno il valore annuo del contratto da affidare, IVA esclusa;
 9. di avere preso integrale ed accurata visione, e di accettare senza condizione o riserva alcuna, le norme contenute nel presente Avviso;
 10. di adottare modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D.lgs. 231/2001, oppure di impegnarsi alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 11. di impegnarsi a rispettare quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto l'attività svolta in regime di accreditamento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, c. 3 del D.Lgs. 33/2013 e della Delibera Anac n.1134/2017;
 12. di impegnarsi a rispettare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 13. impegnarsi a presentare, prima della sottoscrizione dell'accordo contrattuale e a pena di decadenza del provvedimento di accreditamento, la polizza assicurativa;
 14. di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del lavoro dal D.lgs. n.

81/2008 e ss.mm.ii.;

15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese sottoposte alla disciplina di cui alla Legge 12.3.99 n. 68 (e successive modifiche ed integrazioni); per le altre imprese dovrà essere dichiarata la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;
16. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
17. di indicare il CCNL applicato ai propri dipendenti;
18. di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti nelle materie relative all'oggetto dell'avviso, con particolare riferimento a quelle inerenti all'osservanza dei contratti di lavoro del Settore e i contratti integrativi territoriali della Provincia di Parma;
19. di rispettare il divieto di discriminazione e pari opportunità tra uomo e donna;
20. di fornire i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
21. di indicare i seguenti recapiti allo scopo di essere contattato con immediatezza per tutte le necessità connesse con lo svolgimento del presente procedimento: indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo e-mail, numero di telefono;
22. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione;
23. di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato;
24. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale;
25. di avere preso atto di quanto previsto dall'Avviso è cioè che saranno invitati alla procedura di selezione esclusivamente i soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti che hanno presentato la manifestazione di interesse nei termini dell'avviso pubblico;
26. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo e di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali disponibile al seguente link:

<https://www.unionemontanaparmaest.it/servizi-informazioni/privacy-unione-appennino-est>

Le Dichiarazioni specifiche riguardanti l'accreditamento saranno richieste nella fase 2).

ART. 8 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI

TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

1. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
2. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale, "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA", deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

- **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE", richiesto in relazione alla prestazione di servizi analoghi, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 9 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.

- **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane "REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE", deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e

finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 10 - IMMOBILE SEDE DEL SERVIZIO.

Per la gestione del servizio il Comune di Traversetolo mette a disposizione per tutta la durata del contratto il seguente immobile:

Tipologia	Denominazione	n. posti	Indirizzo	Proprietà
CD	Centro Anziani	16	Via Pezzani n. 45/A	Comune di Traversetolo

L'immobile sede del servizio di proprietà del Comune di Traversetolo, comprensivi di arredi e attrezzature saranno concessi in comodato d'uso al soggetto gestore del servizio individuato a seguito della presente procedura di selezione.

Tutti gli aspetti relativi all'immobile (manutenzione ordinaria, straordinaria e valorizzazione) verranno definiti nella seconda fase del procedimento in applicazione della DGR 1638/2024.

ART. 11 - ASSICURAZIONI

Il soggetto gestore, nella fase 2), dovrà inoltre prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 dicembre 2023, n. 2322 .

Le stesse polizze o misure analoghe, dovranno essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

ART. 12 - DURATA DELL'ACCREDITAMENTO E ACCORDO CONTRATTUALE

La durata del provvedimento di accreditamento ed il relativo contratto di servizio è pari a 5 anni.

ART. 13 - REMUNERAZIONE

Per la remunerazione del servizio gestito in regime di accreditamento si applica il sistema tariffario definito dalla normativa regionale in materia, in particolare la DGR 273/2016 e ss.mm.ii.;

Le tariffe stabilite dalla Regione sono da intendersi IVA inclusa, se ed in quanto dovuta. La copertura del costo di riferimento del servizio, esclusa la quota sanitaria, sarà assicurata attraverso:

- la quota regionale a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) che andrà fatturata direttamente all'Azienda Usl;
- la quota di contribuzione dell'utente, che il gestore, si impegna a fatturare direttamente all'ospite, calcolata sulla base delle specifiche deliberazioni comunali.

La ripartizione fra quota imputabile al FRNA e quota imputabile all'utente è stabilita dalla Regione.

ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per la gestione del servizio, con le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (**Allegato 1 "Istanza manifestazione di interesse e dichiarazioni integrative"**) sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", così come di seguito indicato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - ➔ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ➔ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - ➔ se la rete è dotata di un organo comune, privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La manifestazione di interesse e dichiarazioni integrative viene firmata dal **legale rappresentante**

del concorrente o da un suo **procuratore munito della relativa procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'impegno a costituire il RTI, finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale, deve essere sottoscritto congiuntamente, in un unico documento, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa coinvolta; esso deve contenere l'indicazione dell'impresa individuata come capogruppo.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La manifestazione di interesse dovrà contenere, i **seguenti allegati** sempre firmati digitalmente:

- **eventuali atti costitutivi**, qualora trattasi non di impresa singola, o impegno a costituire il Raggruppamento temporaneo di impresa, in caso di accreditamento finalizzato alla stipula dell'accordo contrattuale, sottoscritto dai legali rappresentanti di ciascuna impresa coinvolta, deve contenere l'indicazione dell'impresa individuata come capogruppo;

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti interessati dovranno inoltrare la manifestazione di interesse e la relativa documentazione **ENTRO E NON OLTRE le ore 13:00 del giorno 14 febbraio 2025**, mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di interesse pervenuta oltre detto termine.

ART. 15 SALVAGUARDIA

L'Unione Montana Appennino Parma Est si riserva di sospendere e /o revocare il presente avviso nel caso dovessero intervenire modifiche normative in materia, successive alla pubblicazione del presente avviso e/o per altre ragioni di interesse pubblico.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Debora Tanzi, Responsabile del Ufficio di Piano Distretto Sud Est.



Il presente avviso unitamente a tutta la documentazione viene pubblicato sul sito del Unione Montana Appennino Parma Est: <https://www.unionemontanaparmaest.it/servizi-informazioni/accreditamento>.

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di **chiarimenti** sul presente avviso potranno essere richiesti al RUP esclusivamente per iscritto a mezzo pec: protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it, **entro il 17/01/2025.**

Non verranno tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o altro indirizzo ovvero trasmesse dopo il termine di cui sopra.

I chiarimenti saranno pubblicati fino al giorno 24/01/2025.

Si invitano conseguentemente i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del Committente per prendere visione dei chiarimenti e di ogni altra informazione utile riguardante la presente procedura.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui l'Unione Montana Appennino Parma Est entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) il titolare del trattamento è L'Unione Montana Appennino Parma Est. Con decreto n° 7 del 17/10/2023 del Presidente, la dott.ssa Debora Tanzi, Responsabile del Settore ufficio di Piano Distrettuale dell'Unione Montana Appennino Parma Est è titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Unione dei Comuni in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica: dpo-team@lepida.it;
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva

stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m.i.

ART. 18 - CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, NORME FINALI

Nel caso di controversie, qualora le parti non addiventano ad una composizione in via "bonaria" su iniziativa del RUP, il foro competente è il Tribunale di Parma. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.



La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Debora Tanzi